

OGGETTO:FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART.1 C.862 L.145/18).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica;

RICHIAMATO il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

VERIFICATO che le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

CONSIDERATO che l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

VISTI i valori e le condizioni contabili dell'ente, da cui risulta la seguente situazione:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	79,76
Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	201,95
Totale fatture ricevute esercizio precedente	519857,12
Limite 5% fatture anno	25992,85
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	-22
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

ACCERTATO che il Comune di Piode non si trova pertanto nella condizione di dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali in quanto rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018;

VISTO il parere FAVOREVOLE rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Dr. Mollia A.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile. Agnesina rag. C.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI favorevoli

DELIBERA

DI DARE ATTO che il Comune di Piode risulta rispettoso della normativa prevista in materia di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002 e delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018, come illustrato nelle premesse della presente deliberazione;

DI DARE ATTO pertanto che il Comune di Piode non è tenuto a costituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali di cui alla normativa sopra richiamata;

DI COMUNICARE all'Organo di Revisione la presente deliberazione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.